

Edizione di martedì 29 Giugno 2021

CASI OPERATIVI

Cessione del credito Iva: quali adempimenti sono richiesti?
di EVOLUTION

ADEMPIMENTI

Pubblicità delle erogazioni pubbliche: sanzioni applicabili dal 1° gennaio 2022
di Clara Pollet, Simone Dimitri

AGEVOLAZIONI

Crediti d'imposta DTA: i chiarimenti delle Entrate
di Debora Reverberi

BILANCIO

Perdite significative e sospensione degli obblighi di intervento sul capitale
di Fabio Landuzzi

DICHIARAZIONI

Operazioni straordinarie e consolidato fiscale: il quadro GC del modello Redditi 2021
di Federica Furlani

LEGGERE PER CRESCERE

Miglior ebook reader: guida all'acquisto
di Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter

CASI OPERATIVI

Cessione del credito Iva: quali adempimenti sono richiesti?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

TUTTO TRIANGOLAZIONI E OPERAZIONI A CATENA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Affinché l'atto di cessione del credito Iva esplichi efficacia nei confronti dell'amministrazione finanziaria, è necessaria la notifica anche all'agente della riscossione?

Ai sensi dell'articolo 38-bis D.P.R. 633/1972, i soggetti passivi Iva possono chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta risultante dalla dichiarazione Iva annuale o maturata nella liquidazione Iva infrannuale, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 30 D.P.R. 633/1972.

L'articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988, così come modificato dal D.L. 34/2019, prevede poi che tale credito d'imposta possa essere anche oggetto di cessione, sia che esso risulti dalla dichiarazione Iva annuale, sia che ne venga chiesto il rimborso in sede di liquidazione Iva infrannuale.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTI

Pubblicità delle erogazioni pubbliche: sanzioni applicabili dal 1° gennaio 2022

di Clara Pollet, Simone Dimitri



DIGITAL

Master di specializzazione

E-COMMERCE: ASPETTI CONTABILI, CIVILISTICI E FISCALE

Scopri di più >

La norma che ha istituito la **trasparenza delle erogazioni pubbliche** stabilisce che, a partire dall'esercizio finanziario 2018, alcuni soggetti sono tenuti a pubblicare nei **propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno**, le informazioni relative a **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti**, in denaro o in natura, **non aventi carattere generale** e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente **dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti** di cui all'[articolo 2-bis D.Lgs. 33/2013](#).

La regola si applica:

1. alle **associazioni ambientali** di cui all'[articolo 13 L. 349/1986](#);
2. alle **associazioni dei consumatori** e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'[articolo 137 D.Lgs. 206/2005](#);
3. alle **associazioni, Onlus e fondazioni**;
4. alle **cooperative sociali** che svolgono attività **a favore degli stranieri** di cui al D.Lgs. 286/1998.

Per **amministrazioni pubbliche** si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le **Regioni**, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le **istituzioni universitarie**, gli Istituti autonomi case popolari, le **Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli **enti del Servizio sanitario nazionale**, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al Coni ([articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001](#)

).

Occorre segnalare anche gli “**aiuti**” provenienti da autorità portuali, nonché da autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ed ancora da:

- enti pubblici economici e **ordini professionali**;
- **società in controllo pubblico** come definite dall'[articolo 2, comma 1, lettera m\), D.Lgs. 175/2016](#);
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da **pubbliche amministrazioni** e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni, enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (di cui [all’articolo 2-bis D.Lgs. 33/2013](#)).

Sempre entro la stessa data del **30 giugno**, i **soggetti imprenditori** che redigono il bilancio ai sensi dell'[articolo 2435-bis cod. civ.](#) (**bilancio abbreviato**) e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all’obbligo di comunicare gli “aiuti” mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, su **propri siti internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui **portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza**.

I soggetti che esercitano le attività di cui all'[articolo 2195 cod. civ.](#) **pubblicano nelle Note integrative** del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, **non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti in precedenza individuati.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, **l’obbligo di pubblicazione non si applica** comunque ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia **inferiore a 10.000 euro nel periodo** considerato.

L’obbligo non sussiste per gli aiuti di Stato/aiuti *de minimis* contenuti nel **registro nazionale degli aiuti di stato**, a condizione che **ne venga dichiarata l’esistenza** con un rimando al RNA nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della Nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

In seguito alla mancata indicazione degli “aiuti” **si applica la sanzione** pari **all’1% degli importi ricevuti** con un **importo minimo di 2.000 euro**, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. **Decorsi 90 giorni** dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della **restituzione integrale del beneficio** ai soggetti eroganti. Si tratta della sanzione applicabile secondo l’[articolo 1, comma 125-ter, L. 124/2017](#).

La norma indica la decorrenza “*a partire dal 1° gennaio 2020*” ma **in sede di conversione del Decreto riaperture è stata disposta la proroga delle disposizioni** (articolo 11-sexiesdecies della **legge di conversione 17 giugno 2021** n. 87, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021, del D.L. 52/2021): “*1. Per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.*”

Viene quindi eliminata, per il corrente anno, la previsione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti.

AGEVOLAZIONI

Crediti d'imposta DTA: i chiarimenti delle Entrate

di Debora Reverberi

Special Event

TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI D'IMPRESA E IRAP



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la pubblicazione della [risoluzione 44/E](#) di ieri, 28 giugno, l'Agenzia delle entrate ha fornito **utili chiarimenti sulla nuova disciplina agevolativa della trasformazione in crediti d'imposta delle "attività per imposte anticipate"** (c.d. DTA) relative a perdite fiscali ed **eccedenze ACE**, in caso di cessione a titolo oneroso di **crediti pecuniari** vantati nei confronti di **debitori inadempienti**, di cui all'[articolo 44-bis D.L. 34/2019](#) (c.d. Decreto Crescita) come sostituito dall'[articolo 55, comma 1, D.L. 18/2020](#) (c.d. Decreto Cura Italia) e ss.mm.ii.

La **ratio legis** è quella di sostenere la liquidità delle imprese **incentivandone la cessione dei crediti deteriorati accumulati negli ultimi anni**.

L'incentivo opera infatti riconoscendo, **alle società che cedono a titolo oneroso entro il 31.12.2021 i propri crediti pecuniari vantati nei confronti di "debitori inadempienti"**, la facoltà di trasformare in crediti d'imposta (fruibili sia in compensazione ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), sia mediante cessione, ex [articolo 43-bis](#) o [43-ter D.P.R. 602/1973](#), sia mediante richiesta a rimborso), **le DTA (anche non rilevate in bilancio) relative alle:**

- **perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione**, ai sensi dell'[articolo 84 Tuir](#);
- **d. eccedenze ACE non ancora dedotte né fruite tramite credito d'imposta alla data della cessione**, di cui all'[articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011.

Ciò premesso **i chiarimenti** forniti dall'Agenzia delle entrate ineriscono ai seguenti aspetti della disciplina agevolativa:

- **i soggetti beneficiari** dell'agevolazione;
- la definizione di **"debitore inadempiente"**;
- **la modalità di calcolo del canone** eventualmente dovuto per effetto dell'esercizio dell'opzione;

- l'esercizio tardivo dell'opzione.

I soggetti beneficiari

Ai sensi dell'[articolo 44-bis, D.L. 34/2019](#) possono beneficiare dell'agevolazione in esame **le società**, con espressa esclusione di quelle per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza, **che abbiano ceduto crediti deteriorati ad eccezione delle cessioni tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo** ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#) e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Tra i **beneficiari** rientrano dunque:

- **tutte le società, a prescindere dal settore in cui operano;**
- **tutti i soggetti equiparati ai fini fiscali alle società di capitali** ex [articolo 81 Tuir](#) (come chiarito nelle [risposte dell'Ade agli interPELLI n. 96/2021 e 193/2021](#)).

La definizione di “debitore inadempiente”

Secondo il comma 5 dell'[articolo 44-bis D.L. 34/2019](#) “*si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto*”.

I presupposti per aversi DTA trasformabili si verificano dunque allorquando:

- esista un **rapporto creditore** specifico;
- il **debitore non abbia pagato** alla scadenza originaria;
- il debitore risulti **ulteriormente inadempiente nei 90 giorni successivi**.

La condizione di “inadempimento” richiesta va verificata antecedentemente alla cessione del credito deteriorato, per oltre 90 giorni dalla sua scadenza, **non rilevando le successive vicende non estintive del rapporto creditore specifico**.

Ad esempio **in caso di conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti** ex [articolo 182-bis L.F.](#), che preveda sia la ridefinizione delle scadenze dei “vecchi crediti non adempiuti”, sia l'erogazione di nuovi finanziamenti al medesimo debitore, **la condizione di “inadempimento” richiesta dalla disciplina agevolativa si riscontra solo sui “vecchi crediti non adempiuti” da oltre 90 giorni**.

La modalità di calcolo del canone eventualmente dovuto per effetto dell'esercizio dell'opzione

Secondo il comma 3 dell'[articolo 44-bis D.L. 34/2019](#), la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è **condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione** di cui all'[articolo 11, comma 1, D.L. 59/2016](#), da effettuarsi tramite la **Comunicazione** di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22.07.2016, **da trasmettere** via pec alla Direzione regionale dell'Ade territorialmente competente **entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data di efficacia della cessione dei crediti deteriorati**.

L'esercizio dell'opzione comporta il pagamento di un eventuale **canone annuo per ogni esercizio di applicazione, determinato in misura pari all'1,5% della differenza tra le DTA e le imposte versate**, come risultante alla data di chiusura del periodo d'imposta precedente.

L'ammontare delle DTA assunto quale componente di calcolo del canone va determinato annualmente attraverso la somma algebrica:

- della differenza fra “**DTA qualificate**” iscritte in bilancio alla fine del periodo d'imposta di calcolo del canone e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31.12.2007;
- dell'importo delle “**DTA qualificate**” trasformate in crediti d'imposta.

Rientrano nel novero delle **attività per imposte anticipate rilevanti ai fini del calcolo** (le c.d. “**DTA qualificate**”) **quelle iscritte in bilancio** di cui all'[articolo 2, comma 55, D.L. 225/2010](#), relative a:

- **svalutazioni e perdite su crediti** non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi dell'[articolo 106, comma 3, Tuir](#);
- rettifiche di valore nette per deterioramento dei **crediti non ancora dedotte dalla base imponibile Irap, ai sensi degli articoli 6 e 7 D.Lgs. 446/1997**;
- **valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali**, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Rilevano altresì le DTA trasformate in crediti d'imposta calcolate sulle perdite fiscali pregresse e sulle eccedenze ACE, come previsto dall'[articolo 44-bis, comma 3, D.L. 34/2019](#).

Non rilevano invece nella base di calcolo del canone **le DTA calcolate sulle svalutazioni dei crediti ex articolo 106, comma 1, Tuir riprese a tassazione**, in quanto non comprese nelle “**DTA qualificate**” come sopra definite.

L'esercizio tardivo dell'opzione

Il diritto alla fruizione del credito d'imposta da trasformazione DTA matura con l'efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati e risulta indipendente sia dalla data di esercizio dell'opzione, sia dalla data di efficacia dell'opzione, sia dal versamento del canone, come precisato dall'Ade nella [risposta all'interpello n. 35/2021](#).

Tuttavia, essendo la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta condizionata all'esercizio dell'opzione, **in assenza di tale adempimento formale la società decade dal diritto alla fruizione.**

Nella **risoluzione** in esame è precisato che **il contribuente che abbia omesso l'invio tempestivo della comunicazione**, soddisfacendo i **requisiti sostanziali** richiesti e adottando un comportamento coerente con la disciplina agevolativa, **possa accedere all'istituto della remissione in bonis ex [articolo 2 D.L. 16/2012](#)**, convertito con modificazioni dalla **L. 44/2012**:

- **esercitando l'opzione tardivamente** purché entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile;
- **versando la sanzione in misura fissa pari a 250 euro**, ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#).

BILANCIO

Perdite significative e sospensione degli obblighi di intervento sul capitale

di Fabio Landuzzi

Special Event

TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI D'IMPRESA E IRAP

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Fa ancora discutere il **perimetro oggettivo** di riferimento dell'[articolo 6 D.L. 23/2020](#), come modificato dalla L. 128/2020, in tema di **sospensione dell'operatività degli obblighi di riduzione del capitale per perdite** e del verificarsi della **causa di scioglimento** della società ai sensi dell'[articolo 2464, comma 1, n. 4\), cod. civ.](#)

Uno degli aspetti tuttora controversi è costituito dall'esatta identificazione della **nozione di "perdite emerse"** nell'esercizio di riferimento, che è quello **in corso al 31 dicembre 2020**, che ha come noto sostituito la precedente formulazione che si riferiva alle **"fattispecie verificatesi"**.

Sull'argomento è di recente intervenuto il **Consiglio Nazionale del Notariato** che ha pubblicato lo **Studio n. 88-2021/I**, focalizzandosi proprio sulla questione relativa alla **delimitazione delle perdite** che andrebbero incluse nella formulazione adottata dal Legislatore. Infatti, non vi è dubbio che essa si presta tuttora ad una **duplice interpretazione**, una più **restrittiva** – a cui aderisce fra l'altro anche il **Ministero dello Sviluppo Economico (lettera circolare prot. n. 26890 del 29.01.2021)** – secondo cui si dovrebbe trattare delle perdite che sono state prodotte durante l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, e l'altra più **estensiva** – a cui aderisce lo Studio del CNN – secondo cui si dovrebbe trattare di **tutte le perdite comunque risultanti dal bilancio** riferito al suddetto periodo, includendovi quindi anche perdite che sono **riportate da precedenti esercizi**.

Lo Studio del CNN fa notare come indubbiamente l'espressione utilizzata dal Legislatore ("**perdite emerse**") sia **atecnica**, e quindi si presti effettivamente ad **interpretazioni differenti**; secondo il CNN, tuttavia, sarebbe da privilegiare l'interpretazione che attribuisce a tale definizione il contenuto di **perdite "rilevate" nel bilancio** del periodo di riferimento, e quindi in grado di tenere conto di qualunque perdita che abbia **l'effetto di incidere sul capitale sociale**, anche se proveniente da esercizi precedenti.

Questa lettura della norma consentirebbe di andare incontro alle esigenze non solo delle imprese più pesantemente colpite dagli effetti della crisi causata dalla pandemia nel periodo di riferimento, ma anche di quelle che si trovano a fare i conti con la **difficoltà** loro e dei propri soci a **reperire in questo stesso periodo i fondi** che necessiterebbero per un congruo e tempestivo intervento sul capitale, come sarebbe richiesto attivando le disposizioni ordinarie.

Inoltre, non accedere a questa soluzione interpretativa significherebbe rischiare di penalizzare ingiustificatamente le **imprese i cui esercizi si chiudono prima del 31 dicembre 2020** (si pensi alle imprese con esercizio chiuso al 30 giugno o al 30 settembre 2020) la cui gestione è stata perciò fortemente incisa dagli effetti della pandemia.

A prescindere poi da quale sia la tesi – restrittiva o estensiva – a cui si ritiene di accedere, circa il **computo delle perdite** che possono accedere ai benefici straordinari dell'**articolo 6**, si pone la questione se tali perdite debbano essere **assunte “al lordo” delle riserve** presenti nel patrimonio netto, e quindi avendo come riferimento il **mero risultato economico dell'esercizio**, oppure **“al netto” delle riserve**, ossia dopo aver preventivamente posto tutte le riserve disponibili a presidio del capitale sociale, e quindi solamente ove il **valore residuo della perdita** si presenti ancora di importo **superiore ad un terzo del capitale sociale**.

Anche su questo tema **la dottrina si divide**, e lo Studio del CNN prende posizione a favore della **tesi “nettista”** in considerazione del fatto che il presupposto dell'operatività della norma emergenziale in oggetto è che si verifichi la **condizione dei cui agli articoli 2446 o 2447 cod. civ.**, circostanza che non si realizzerebbe laddove le **riserve disponibili** consentissero di **assorbire in misura sufficiente le perdite realizzate nel 2020**, eventualmente cumulate con quelle già riportate a nuovo.

In altre parole, si privilegia una lettura della norma più ancorata alla **dimensione patrimoniale delle perdite** ed al rapporto con il capitale sociale, piuttosto che ripiegata sull'assetta **assunzione del dato del conto economico 2020**; la perdita che innesca i citati **articoli 2446 o 2447 cod. civ.** è infatti quella **evidenziata nel patrimonio netto**, e sembra perciò plausibile che tale situazione non debba modificarsi neppure in relazione alla **valutazione di innesco** della norma emergenziale di cui all'**articolo 6**.

Lo **Studio del CNN** sottolinea comunque che, **qualunque sia l'interpretazione a cui si acceda**, ciò non può in ogni caso condurre ad **un ricorso generalizzato all'applicazione** della misura eccezionale in commento. Infatti, questa decisione deve passare attraverso una **concreta valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria** della società, riferita alle sue **reali prospettive future**; di questa disposizione emergenziale non può perciò farsi un uso strumentale che rischierebbe di cadere nel suo impiego con **finalità meramente dilatorie** che non sarebbero ammissibili.

DICHIARAZIONI

Operazioni straordinarie e consolidato fiscale: il quadro GC del modello Redditi 2021

di Federica Furlani

Special Event

TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI D'IMPRESA E IRAP

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito del regime del **consolidato fiscale**, di cui agli **articoli da 117 a 128 del Tuir**, l'eventuale perfezionamento di **operazioni straordinarie** (fusione, scissione e liquidazione volontaria) intervenute tra soggetti aderenti al consolidato possono o meno **interrompere la tassazione di gruppo**.

In particolare, l'**articolo 11, commi 1, 2 e 3, D.M. 01.03.2018** elenca le **fusioni che non compromettono la continuazione della tassazione di gruppo** in essere alla data di perfezionamento giuridico dell'operazione; si tratta della:

- **fusione tra società consolidate.** In tal caso il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle società partecipanti alla fusione si trasferisce alla società risultante dalla fusione, che è tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo;
- **fusione tra la consolidante e una o più consolidate,** che estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti di cui all'[articolo 124 Tuir](#). Nel caso di fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata permane la tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate;
- **fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato** (purché permangano i requisiti di cui all'[articolo 117 Tuir](#)).

Per quanto riguarda le **scissioni**, l'**articolo 11, commi 4, 5 e 6, D.M. 01.03.2018** prevede che **non si verifica interruzione della tassazione di gruppo** in caso di:

- **scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale.** In tal caso, le società beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo della società scissa, ancorché non esercitino l'opzione di cui all'[articolo 117, comma 1, Tuir](#);

- **consolidata beneficiaria di una scissione di società**, anche non inclusa nella tassazione di gruppo;
- **scissione parziale della consolidante**;

fermo restando, in tutti i casi, i requisiti richiesti di cui all'[articolo 117, comma 1, Tuir](#).

Infine, anche la **liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata** non interrompe la tassazione di gruppo.

Dal punto di vista degli **adempimenti dichiarativi**, nel caso in cui abbiano avuto luogo le operazioni straordinarie sopra indicate che non interrompono la tassazione di gruppo, la società dichiarante, risultante dall'operazione straordinaria, deve compilare il **quadro GC del modello Redditi SC, nel quale aggregare, sommando algebricamente, i dati**:

- **esposti nel proprio quadro GN**;
- **esposti nel quadro GN delle dichiarazioni delle società fuse o scisse relative al periodo di imposta antecedente l'operazione straordinaria**.

Vale quindi la regola generale secondo cui, in caso di **operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo**, per **reddito complessivo** deve intendersi il **reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica** dei redditi e delle perdite delle società partecipanti all'operazione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria, nonché del reddito o della perdita relativa al periodo d'imposta da cui ha effetto la medesima operazione.

Nel caso di scissione, il quadro GC deve essere compilato dalla società beneficiaria designata ai sensi dell'[articolo 173, comma 12, Tuir](#), mentre nel caso di **liquidazione volontaria** la società deve aggregare i dati esposti nei quadri GN relativi alle dichiarazioni presentate per ciascun esercizio compreso nel periodo di imposta del consolidato.

In particolare, nella **Sezione I del quadro GC**, dedicata alla **“Determinazione del reddito complessivo”**, va indicato il **reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica**:

- dei **redditi e delle perdite delle società partecipanti all'operazione** per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria;
- del **reddito o della perdita relativa al periodo d'imposta da cui ha effetto la medesima operazione**.

Se la **liquidazione si protrae oltre l'esercizio** in cui ha avuto inizio, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano **definitivi**, indipendentemente dalla durata della liquidazione. Il reddito relativo al periodo d'imposta in cui avviene lo **scioglimento della società** confluiscce, in ogni caso, nella **determinazione della tassazione di gruppo**.

Dal **punto di vista compilativo** il quadro GC, Sezioni da I a VIII, è costituito dalla somma dei corrispondenti righi del quadro GN, sezioni da I a VIII.

Per quanto riguarda la **Sezione IX – Operazioni straordinarie** del quadro GC:

- nella **colonna 1** va indicato il codice fiscale della **società fusa** (in caso di fusione), **scissa** (in caso di scissione), del **soggetto dichiarante** (nel caso di liquidazione volontaria);
- nella **colonna 2** la **data di effetto dell'operazione straordinaria**.

LEGGERE PER CRESCERE

Miglior ebook reader: guida all'acquisto

di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

Qual è il miglior ebook reader in circolazione? Me lo sono chiesta spesso, cedendo al desiderio di avere mille libri a portata di mano, anzi, di borsa.

In realtà, più che il migliore, la sfida era davvero capire quale fosse **quello più adatto alle mie esigenze**, rimanendo sul giusto **rapporto qualità/prezzo**.

Aiuto! Mi sono affacciata sul *web* e sono stata travolta da mille informazioni! Mi sono chiesta se per comprare un *ebook* io debba diventare un tecnico informatico. Ho pensato perciò di scrivere questa guida all'acquisto, per aiutarti nella scelta, se anche tu stai accarezzando l'idea di acquistare o regalare un *ebook*.

Spero quindi di renderti la vita un po' più semplice, dandoti un supporto concreto.

Ovviamente il mio amore per la carta è oramai dichiarato tuttavia l'*e-reader* rappresenta per me la soluzione papabile per continuare ad avere spazio in casa (piena di libri) e **risparmiare** qualcosa dato che gli *ebook* hanno un costo inferiore.

Intanto, non vorrei dare nulla per scontato: sai **cos'è un ebook reader**? Si tratta di un dispositivo apparentemente simile ad un *tablet*, dalle dimensioni simili a quelle di un libro o poco più grandi, che permette di **leggere online** un libro, una rivista, un quotidiano o anche i fumetti.

È inoltre possibile scaricare gratuitamente una app sul proprio *tablet* o *smartphone*, grazie alla quale sarai in grado di (continuare a) leggere il tuo libro. C'è una bella notizia che si chiama **sincronizzazione**. Infatti, la app si sincronizza tra i tuoi dispositivi e, che tu scelga di connetterti dall'*ereader*, *tablet* o cellulare, riprenderai la tua lettura dall'ultima pagina.

Com'è noto, il lettore più diffuso è il **Kindle di Amazon** e gli *ebook* sono venduti esclusivamente attraverso il *Kindle Store* (negozi virtuali sempre di proprietà del *brand*).

Nel mio articolo analizzo i 4 elementi che devi considerare per capire se si tratta dell'*ebook reader* fatto apposta per te:

1. **display**;
2. **connessione internet**;
3. **memoria interna**;
4. **impermeabilità e autonomia della batteria**.

In quest'articolo parleremo di quali sono le caratteristiche dei diversi *ebook reader* presenti sul mercato, mettendo marche e modelli a confronto. Dalla famiglia *Kindle* che comprende il **Paperwhite**, l'**Oasis** o il basico e famoso *Kindle*, a quella di **Kobo**, con ben 5 *ebook reader* in classifica dal più economico e consigliato al *top* di gamma. Un accenno anche ai meno famosi in termini di *brand* ma egualmente degni di nota e con un'ottimo rapporto tra prestazioni e costo.

Inoltre, è finita la scuola e per molti bambini e ragazzi anche la chiusura di un ciclo importante quale le scuole elementari, medie o superiori. Quale idea più bella e utile se non regalar loro un *e-reader*?

Se ti sarà stato utile per trovare il tuo compagno di viaggio, mi farai felice raccontandomelo nei commenti. Che tu stia per andare in vacanza o resti a casa, con un libro farai comunque **un viaggio straordinario**.

Miglior *ebook reader*: una guida per l'acquisto che mette a confronto marche e modelli. Scopri quali sono le caratteristiche da valutare per fare la scelta giusta.

Articolo completo [qui](#)

